

Edizione di giovedì 19 Dicembre 2019

RISCOSSIONE

Regolarizzazione ritardato versamento meno cara dal 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

ENTI NON COMMERCIALI

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

IVA

La disciplina Iva degli omaggi

di Federica Furlani

IMPOSTE INDIRETTE

"Prezzo valore" anche nelle conciliazioni giudiziali

di Sandro Cerato

REDDITO IMPRESA E IRAP

La trasformazione di debiti in capitale legittima l'Ace

di Alessandro Bonuzzi

HOSPITALITY

Corrispettivi telematici e attività di controllo

di Leonardo Pietrobon

RISCOSSIONE

Regolarizzazione ritardato versamento meno cara dal 2020

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'[articolo 1284 cod. civ.](#), è fissata allo 0,05% in ragione d'anno. Lo prevede il [decreto del ministero dell'economia e delle finanze 12 dicembre 2019](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2019 n. 293.

L'[articolo 1284 cod. civ.](#) fa riferimento al Ministero del Tesoro che, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana **non oltre il 15 dicembre** dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora, entro il 15 dicembre, non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli **interessi convenzionali**, se le parti non ne hanno determinato la misura; tali somme, ai fini Iva, vanno **fatturate come operazioni esenti** [articolo 10, numero 1, D.P.R. 633/1972](#), come interessi per dilazionato pagamento concessi dal cedente/prestatore, indicando nella **fattura elettronica la natura dell'operazione N4**.

Differenti sono i casi degli **interessi di mora addebitati in caso di ritardato pagamento**: ai fini Iva, si tratta di **operazioni non soggette ad imposta, ai sensi dell'[articolo 15, comma 1, numero 1, D.P.R. 633/1972](#)**. In tal caso, è possibile non emettere una fattura, ma annotare esclusivamente in contabilità il ricavo nei proventi finanziari; l'emissione della fattura elettronica, per scelta, avrà come natura dell'operazione il **codice N1**. A prescindere dalla scelta effettuata, tale importo **non confluisce nella comunicazione LIPE** (liquidazioni periodiche) e **neanche nella dichiarazione annuale Iva**.

Gli interessi **superiori alla misura legale** devono essere **determinati per iscritto**, altrimenti restano dovuti nella misura legale.

Se le **parti non ne hanno determinato la misura**, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale, relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Di seguito riportiamo la **serie storica del saggio degli interessi legali** con le relative decorrenze:

Decorrenza Misura del tasso

Dal 1° gennaio 1997	5%
Dal 1° gennaio 1999	2,5%
Dal 1° gennaio 2001	3,5%
Dal 1° gennaio 2002	3%
Dal 1° gennaio 2004	2,5%
Dal 1° gennaio 2008	3%
Dal 1° gennaio 2010	1%
Dal 1° gennaio 2011	1,5%
Dal 1° gennaio 2012	2,5%
Dal 1° gennaio 2014	1%
Dal 1° gennaio 2015	0,5%
Dal 1° gennaio 2016	0,2%
Dal 1° gennaio 2017	0,1%
Dal 1° gennaio 2018	0,3%
Dal 1° gennaio 2019	0,8%
Dal 1° gennaio 2020	0,05%

Tornando all'applicazione pratica, **dal 1° gennaio 2020 sanare un mancato versamento con il ravvedimento operoso costa di meno**, in quanto gli interessi passano appunto **dallo 0,8% allo 0,05%**; gli stessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui si effettua il pagamento (compreso).

È bene ricordare che l'Agenzia delle Entrate, con la [**risoluzione 296/E/2008**](#), aveva fornito delle precisazioni in merito alle **modalità di calcolo degli interessi moratori** dovuti in sede di ravvedimento operoso.

Il contribuente che abbia commesso un **illecito fiscale** può, infatti, **regolarizzare gli errori e le omissioni**, ottenendo così una **riduzione della relativa sanzione**. Occorre, però, che l'operazione venga sanata entro determinate scadenze, con il **versamento della sanzione ridotta**.

(contestualmente al pagamento del tributo) **e il pagamento degli interessi moratori** calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.

Ai fini del calcolo degli interessi moratori, da calcolare al tasso legale fissato nella misura del 0,05% annuo, **si applica la seguente formula:**

$$I = (C \times R \times N) / 365$$

dove:

- **C** è il capitale (nel caso di specie, l'imposta da versare);
- **R** è il saggio d'interesse legale (nel caso dello 0,05% espresso come 0,0005);
- **N** è il numero di giorni di ritardo;
- **365** è il numero di giorni di cui è composto l'anno civile; a tale fine, è necessario che al denominatore sia sempre indicato il numero di giorni che compone l'anno civile (365), anche quando l'anno nel corso del quale gli interessi sono maturati sia composto di 366 giorni (anno bisestile).

Di conseguenza, per effettuare il **ravvedimento operoso nel 2020** di una **itenuta d'acconto non versata** al 16/12/2019, occorrerà calcolare gli interessi di ritardato versamento per i giorni che vanno dal giorno successivo alla scadenza, quindi il 17/12/2019, **fino al 31/12/2019** (15 giorni) **nella misura dello 0,8%**, mentre per i giorni che vanno **dall'1/1/2020 fino al giorno di pagamento compreso, nella misura dello 0,05%**. Gli interessi, in questo caso, saranno sommati alla ritenuta d'aconto per il versamento con il modello F24.

Nel caso di ravvedimento operoso di altre **somme diverse dalle ritenute d'aconto**, gli interessi da regolarizzazione hanno un **proprio codice tributo**; il versamento ad esempio degli interessi per la regolarizzazione di un ritardato versamento Iva, richiedono il codice tributo “**1991**” ([risoluzione 109/E/2007](#)).

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

I corrispettivi specifici versati dagli associati degli enti del terzo settore - I° parte

di Guido Martinelli, Marco D'Isanto

Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla **definitiva entrata in vigore del titolo X del D.Lgs. 117/2017**, che contiene la disciplina fiscale degli enti del terzo settore.

Norma centrale è quella di apertura del citato titolo decimo, l'[articolo 79](#) che ci introduce alle disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Viene indicato che la disciplina applicabile sarà, appunto, quella riportata nel codice del terzo settore e, *“in quanto compatibili”*, le norme del testo unico delle imposte sui redditi.

Nucleo centrale della nuova disciplina appare il **secondo comma**, laddove viene previsto che **lo svolgimento delle attività di interesse generale che costituiscono l’oggetto della attività dell’ente “si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi”** o che comunque: *“non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi”*.

A fronte di questa affermazione di carattere generale, **qualche considerazione merita il successivo comma 6**, laddove, in analogia con quanto previsto dai primi due commi del vigente [articolo 148 Tuir](#) (che, ricordiamo, cesserà di essere applicabile agli enti del terzo settore una volta attive le disposizioni in esame), dopo aver confermato la **natura “non commerciale”** delle somme versate dagli associati (comprendendo anche i familiari e i conviventi degli stessi), a titolo di quote o contributi associativi, **ribadisce, al contrario, la natura “commerciale”** dei **corrispettivi specifici versati dai medesimi soggetti a fronte di cessione di beni o prestazioni di servizi loro forniti dall’ente del terzo settore**.

Così come accade ora con il terzo comma dell'[articolo 148 Tuir](#), la natura commerciale dei corrispettivi specifici viene meno solo, in questo caso, per le **associazioni di promozione sociale** (vedi [articolo 85, comma 2, cts.](#)).

Il problema che, a questo punto, si pone, è se la presunzione di natura commerciale del corrispettivo specifico versato dall’associato dell’ente del terzo settore (iscritto in un settore del Runts diverso da quello delle associazioni di promozione sociale) abbia natura assoluta o sia comunque subordinato al *test* di commercialità dell’attività previsto dal secondo comma della norma in esame.

Si ritiene che l'interpretazione corretta sia la seconda e che, pertanto, pur in presenza di proventi derivanti da corrispettivi specifici versati da associati di enti del terzo settore non aps, questi rimangano **comunque non commerciali** ove il loro ammontare non superi i **costi effettivi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di interesse generale**.

A tale conclusione si giunge alla luce di un paio di considerazioni. La prima è che, **se così non fosse, ci troveremmo di fronte ad un'illogica disparità di trattamento**. In presenza di **corrispettivo il cui ammontare non generi ricavi rispetto ai costi**, infatti: quello versato dai non associati assumerebbe la veste di natura non commerciale, mentre, e a diversa conclusione, si dovrebbe giungere per quello versato dagli associati.

Ma sul punto vale anche un'altra considerazione. Già oggi l'[**articolo 143 Tuir**](#) stabilisce, nella **seconda parte del suo primo comma, che, indipendentemente dalla previsione del vigente secondo comma dell'[articolo 148 Tuir](#)**, la prestazione di servizi resa in conformità alle finalità istituzionali è di natura non commerciale quando viene effettuata: *“verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione”*. Pertanto, la disciplina del nuovo codice del terzo settore sarebbe una ripetizione della situazione già in essere.

Alla obiezione che qualcuno potrebbe sollevare circa la potenziale inutilità della norma (in quanto, non superando il *test* del secondo comma i corrispettivi specifici sarebbero stati comunque di natura commerciali, anche in assenza di specifica previsione legislativa), appare facile replicare che anche nel sistema vigente del testo unico delle imposte sui redditi sarebbe possibile considerare comunque pleonastica la previsione di cui al secondo comma dell'[articolo 148 Tuir](#).

Il problema non si porrà, invece, per le **associazioni di promozione sociale** in quanto, in questo caso, il corrispettivo specifico versato dall'associato manterrà la sua natura “non commerciale” anche nel caso di **ricavi superiori del cinque per cento ai costi relativi**.

Un accenno merita anche il trattamento ai fini Iva dei corrispettivi specifici. Il Codice del Terzo Settore non interviene sulla normativa dell'Iva che conserva, pertanto, l'originaria formulazione. **I corrispettivi specifici potrebbero godere della non imponibilità ai fini Iva dettata dall'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#) solo se essi derivassero dall'attività condotta nei confronti degli associati**.

Se i corrispettivi specifici realizzati nei confronti degli associati fossero considerati **commerciali** senza che fosse possibile definire la loro natura, sulla base del *test* di commercialità di cui al comma 2 dell'[articolo 79](#), questo **pregiudicherebbe, anche ai fini Iva, il trattamento agevolato**.

Infatti, per le **organizzazioni mutualistiche** la cui attività è diretta prevalentemente nei confronti degli associati, la **previsione assoluta di commercialità dei corrispettivi specifici** indurrebbe l'ente a perdere la natura di ente non commerciale.

Sulla base della norma di chiusura contenuta nell'[**articolo 4 D.P.R. 633/1972**](#), le disposizioni sulla perdita della qualifica di **ente non commerciale** ai fini delle imposte dirette si dovranno applicare anche ai fini dell'**imposta sul valore aggiunto**.

Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

La disciplina Iva degli omaggi

di Federica Furlani

Dopo aver analizzato, in un [precedente contributo](#), la disciplina fiscale ai fini Ires/Irpef e Irap degli omaggi, ci occupiamo ora del trattamento degli stessi ai fini **Iva**.

Dal punto di vista Iva, è necessario distinguere tra **beni non oggetto dell'attività d'impresa** e **beni prodotti o commercializzati dall'impresa stessa**, andandosi a modificare significativamente le regole applicabili, tanto nell'eventuale addebito dell'imposta in sede di cessione, quanto in relazione alla detrazione dell'Iva assolta al momento dell'acquisto.

Per quanto riguarda i **beni omaggiati a clienti che non costituiscono oggetto dell'attività**, l'[articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972](#) afferma, **in deroga al principio di onerosità del comma 1**, che **costituiscono cessioni di beni** “*le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis*”.

Di conseguenza, **non vanno considerate cessioni beni** e quindi non vi è obbligo di fatturazione, visto che si tratta di operazioni fuori campo IVA:

- le cessioni gratuite di beni la cui **produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa** se di costo unitario non superiore ad € 50;
- ovvero, più in generale, le cessioni per le quali **non sia stata operata la detrazione** all'atto dell'acquisto.

In termini di diritto alla **detrazione** dell'imposta, l'[articolo 19-bis1, lett. h\), D.P.R. 633/1972](#) afferma che “*non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro cinquanta*”.

Combinando insieme le disposizioni di cui ai citati **articoli 2 e 19-bis**, si può affermare che, in relazione ai **beni non rientranti nella propria produzione o commercio abituale** (la disciplina che solitamente interessa gli **omaggi natalizi**; es: negozio di ceramiche che omaggia un cliente un cesto natalizio), la loro cessione è **sempre irrilevante e al di fuori del campo di applicazione dell'Iva**. Quindi, non va obbligatoriamente documentata con un documento fiscale (fattura o ricevuta), anche se è consigliabile l'emissione di un ddt.

Infatti:

- qualora il costo unitario del bene fosse non superiore a 50,00 euro, si verificherebbe la prima ipotesi di esclusione individuata dall'[**articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972**](#) ;
- al contrario, se il costo fosse superiore ad € 50, l'imposta assolta all'acquisto **non sarebbe detraibile in quanto spesa di rappresentanza**, con la conseguenza che, a sua volta, determinerebbe l'applicabilità della seconda ipotesi di esclusione.

Per la verifica del limite, nel caso di **cesto natalizio**, occorre far riferimento **all'intero valore** del bene come composizione unica, e non ai singoli elementi che lo compongono.

La [**circolare AdE 54/E/2002**](#) ha, poi, chiarito che le regole sopra commentate si applicano **anche** qualora il bene da destinare alla cessione gratuita sia interessato da una specifica previsione di indetraibilità oggettiva. Gli omaggi natalizi sono, infatti, tipicamente **alimenti e bevande**, per i quali l'[**articolo 19- bis1, lett. f\), del D.P.R. 633/1972**](#) esclude la detrazione.

Secondo l'Agenzia: "**tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 50, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.**" Di conseguenza, **la previsione degli omaggi prevale su l'altra limitazione specifica alla detrazione.**

La disciplina sopra richiamata **non trova applicazione** qualora il bene sia destinato gratuitamente ai **dipendenti** dell'azienda, non potendosi qualificare come spesa di rappresentanza, mancando la finalità promozionale.

In tal caso, comunque, la cessione difetterebbe dei requisiti dell'inerenza, per cui **l'Iva assolta sull'acquisto risulterebbe sempre indetraibile** e, conseguentemente, ai sensi del richiamato [**articolo 2, comma 2, n. 4\), D.P.R. 633/1972**](#), la relativa cessione andrebbe sempre considerata fuori campo Iva.

Qualora fosse omaggiato un **bene prodotto o commercializzato dall'impresa** (il negozio che vende cancelleria che regala penne), salvo il caso di imposta non detratta a monte, **occorrerebbe assolvere l'imposta in sede di cessione gratuita**, a prescindere dalla qualificazione come spese di rappresentanza o meno.

L'assolvimento dell'Iva, in assenza di rivalsa che normalmente non viene praticata, può essere perfezionato con una delle **seguenti soluzioni**:

- provvedendo a **fatturare** il bene sulla base del valore normale ([**articolo 13 D.P.R. 633/1972**](#)), senza addebitarla al cliente;
- tramite emissione di **autofattura** in un unico esemplare, specificando che si tratta di

- autofattura per omaggi, da emettere in formato elettronico ([**circolare AdE 14/E/2019**](#));
- tenuta del **registro degli omaggi**, in cui annotarne l'ammontare complessivo giornaliero.

Master di specializzazione

ADEMPIMENTI E NOVITÀ IVA 2020

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE INDIRETTE

"Prezzo valore" anche nelle conciliazioni giudiziali

di Sandro Cerato

La **disciplina del prezzo-valore** nel trasferimento degli immobili ad uso abitativo è applicabile anche laddove l'immobile sia trasferito nell'ambito di una **conciliazione giudiziale** tra due soggetti quale risultato della lite sorta nell'ambito successorio.

È quanto affermato dalla **sentenza n. 87/2019 del 25 ottobre 2019** della **Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano** in relazione ad un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle Entrate con cui si negava al contribuente di poter fruire della **disciplina del prezzo-valore** in quanto tale agevolazione richiede necessariamente la **presenza del Notaio**.

Ma andiamo con ordine, ricordando innanzitutto che, ai sensi dell'[**articolo 1, comma 497, L. 266/2005**](#) (con l'intenzione di far emergere i valori effettivi dei beni immobili trasferiti), è possibile, in presenza di precisi requisiti, **applicare l'imposta di registro nei trasferimenti di immobili sul valore catastale**.

Più in particolare, i **requisiti** sono i seguenti:

- il trasferimento deve avere ad oggetto un **immobile abitativo** (anche di lusso);
- l'acquirente non deve agire nell'esercizio d'impresa o professione (deve in buona sostanza qualificarsi come "privato");
- nell'atto di trasferimento deve essere indicato il **corrispettivo di vendita**.

In presenza di tali requisiti, l'acquirente può richiedere al Notaio che la **base imponibile ai fini del registro** corrisponda non al **valore venale** del bene, bensì al valore catastale dello stesso (determinato applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori variabili in funzione della presenza o meno dei requisiti "prima casa" in capo all'acquirente).

È proprio tale ultimo aspetto che ha creato non pochi problemi in sede di accertamento, poiché **l'Agenzia delle Entrate ha sovente sostenuto che l'applicazione dell'agevolazione in esame sia condizionata dalla presenza di un Notaio**, con la conseguenza che verrebbe meno tale opportunità in assenza di tale soggetto.

Nel caso affrontato dai giudici di Bolzano, due persone fisiche, nell'ambito di una lite ereditaria, avevano sottoscritto un **accordo di conciliazione giudiziale innanzi al Tribunale** con il quale si procedeva al **trasferimento di un immobile abitativo ad un determinato prezzo** (non di mercato) e l'avente causa faceva risultare nel verbale di conciliazione l'applicazione del prezzo-valore ritenendo presenti tutti i requisiti (immobile abitativo, acquirente privato e

indicazione del corrispettivo).

L'**Agenzia delle Entrate** negava tale possibilità **ritenendo inapplicabile l'agevolazione del prezzo-valore** poiché il trasferimento non era avvenuto con la presenza di un Notaio.

I giudici di merito, nel confermare la sentenza di primo grado, richiamano la [sentenza n. 6/2014](#) della Corte Costituzionale in cui si dichiara l'**illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, L. 266/2005**, nella parte in cui non prevede che tale facoltà sia riconosciuta anche agli **acquirenti di immobili ad uso abitativo in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto**.

Infatti, la norma **intende agevolare determinati trasferimenti immobiliari** e non vi è ragione di discriminare in funzione del contesto acquisitivo del bene, poiché è diritto del contribuente scegliere tra i diversi criteri per la determinazione del valore imponibile.

I giudici di merito ritengono che questo principio debba valere anche per le **cessioni eseguite a seguito di conciliazione giudiziale**, per cui non vi sono motivi per negare l'applicazione del prezzo valore anche per l'acquirente persona fisica di un immobile abitativo nell'ambito di un accordo di questo genere.

Per completezza, si segnala che nella sentenza si conferma altresì l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 9, comma 9, L. 488/1999](#), secondo cui sono **esenti da imposta di registro i processi verbali di conciliazione** di valore inferiore ad **euro 54.169** (i vecchi 100.000.000 di lire).

Seminario di specializzazione

NOVITÀ FISCALI 2020: LA LEGGE DI BILANCIO E IL COLLEGATO FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La trasformazione di debiti in capitale legittima l'Ace

di Alessandro Bonuzzi

La [sentenza n. 5116/16/19](#) del 29 novembre 2019 della **CTP di Milano** rappresenta una delle prime pronunce in tema di **Ace**, essendo l'agevolazione stata introdotta nel 2011.

La vicenda trae origine da un **avviso di accertamento** emesso dall'Agenzia delle Entrate al fine di contestare la violazione dell'[articolo 10-bis L. 212/2000](#), laddove rilevava che non sarebbe stato possibile **trasformare il debito** della partecipata **Alfa Italia Srl** verso la controllante lussemburghese (Alfa Luxembourg Sarl) della controllante (Alfa Italy Holding Srl) diretta della società verificata **in capitale** avvenuto attraverso le seguenti operazioni:

- **estinzione anticipata** del debito da parte di Alfa Italia Srl verso Alfa Luxembourg Sarl;
- **finanziamento** da parte di Alfa Luxembourg Sarl alla controllata diretta Alfa Italy Holding Srl;
- **conferimento in denaro** di Alfa Italy Holding Srl a beneficio della controllata diretta Alfa Italia Srl.

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria siffatta operazione, **nel suo complesso**, rappresentava un'**operazione circolare** priva di sostanza, poiché **non idonea ad alterare gli equilibri partecipativi del gruppo** e avente come solo obiettivo quello di far fruire ad Alfa Italia Srl il **risparmio di imposta indebito derivante dall'Ace**. In particolare, l'Agenzia sosteneva che il **capitale ricevuto** da Alfa Italia Srl fosse in realtà dalla stessa **finanziato** mediante un'**operazione circolare**, secondo uno **schema elusivo**.

Dal canto suo, la accertata rilevava che solo un'operazione così strutturata avrebbe permesso di **trasformare il debito in capitale senza alterare gli equilibri partecipativi del gruppo**; ciò, peraltro, senza che si sia verificata la **duplicazione** del beneficio, atteso che la Alfa Italy Holding Srl ha opportunamente registrato una **variazione in diminuzione** della propria base Ace, corrispondente al **conferimento** effettuato nel capitale della controllata Alfa Italia Srl. La **rinuncia** del credito da parte della Alfa Luxembourg Sarl a titolo di conferimento nel capitale sociale della Alfa Italia Srl avrebbe determinato, invece, una **modifica della compagine sociale** di quest'ultima.

La Commissione milanese **accoglie il ricorso** del contribuente, siccome alla base di tutta l'operazione vi era l'intenzione da parte di Alfa Italia Srl di **realizzare un piano di sviluppo** che richiedeva l'investimento di **ingenti risorse finanziarie**. Da qui l'esigenza di **trasformare il debito in capitale proprio**, di sicuro più idoneo a supportare un piano di sviluppo di **lungo periodo** poiché non presuppone **alcun obbligo restitutorio**. I giudici concordano con la

ricorrente nel ritenere che la semplice **rinuncia** al credito da parte della Alfa Luxembourg Sarl avrebbe comportato una **sostanziale modifica** degli **assetti societari** della società controllata italiana; pertanto, tale soluzione **non** può essere giudicata **alternativa** a quella perseguita.

Ne consegue che **non** può dirsi **indebito il vantaggio fiscale** conseguito dalla **Alfa Italia Srl** così come “*non potrebbero essere considerati indebiti*” persino “*i vantaggi fiscali conseguiti dai contribuenti che abbiano effettivamente incrementato il proprio patrimonio al solo fine di beneficiare dell’agevolazione Ace*”.

A detta della CTP, a sostengo della parte ricorrente va altresì considerato che:

- è vero che **non si è verificata alcuna duplicazione di Ace**, attesa la sterilizzazione operata dalla Alfa Italy Holding Srl;
- l’incremento patrimoniale conseguito dalla Alfa Italia Srl **non è frutto di un’operazione circolare**, in quanto la liquidità ricevuta dalla stessa **non è stata da essa finanziata**.

Per tutto ciò, considerato l'**effettivo incremento patrimoniale** conseguito dalla Alfa Italia Srl è senz’altro **idoneo** a consentire alla ricorrente di **beneficiare dell’agevolazione Ace**.

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

HOSPITALITY

Corrispettivi telematici e attività di controllo

di Leonardo Pietrobon

Salvo proroghe dell'ultimo, con il 1° gennaio 2020, tutti i contribuenti, ad eccezione delle specifiche esclusioni, ha inizio l'invio generalizzato dei corrispettivi telematici.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, co. 1 D.Lgs. n. 127/2015, sono obbligati a tale "nuovo" adempimento i soggetti di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/72 ossia i soggetti (commercianti ed assimilati) esonerati dall'obbligo di emissione della fattura.

Si ricorda, inoltre che, la disciplina del citato **articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n.175**, come modificato dall'articolo 17 del D.L. n. 119/2018, **impone l'adozione** (in linea di principio) generalizzata del nuovo processo di **memorizzare elettronica e trasmissione telematica all'AdE** dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Salvo richiesta del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)

Scopri

TEAMSYSTEM HOSPITALITY

Il software di gestione alberghiera piu' innovativo del mercato

CLICK

